

"A.I.S.S." ROMA

MINISTERO dell' AGRICOLTURA
e delle FORESTE

Roma, ... 15 ottobre 1974 ...

Direzione Generale
della Produzione Agricola

Alla Spett.le Ditta

Divisione ... IV - Mezzi di Produzione
Prot. N.

e.p.c. : Alla DIREZIONE GENERALE DELLA
TUTELA - Div. X - Repressione
Prodi

S E D E

OGGETTO : Utilizzazione complementare dello stabilimento per la
produzione di sementi e mangimi in granella.

Si fa riferimento alla nota del 15 luglio 1974,
con la quale codesta Ditta chiede se sia possibile nello stesso sta-
bilimento utilizzare talune macchine alternativamente per la lavora-
zione delle sementi e per la preparazione dei mangimi in granella.

Al riguardo si fa presente che la legge 25 novem-
bre 1971, n. 1096, intende, tra l'altro, distinguere in ogni momen-
to ed in maniera netta le sementi medesime da analoghi materiali de-
stinati ad uso diverso da quello della moltiplicazione.

Basti ricordare in proposito le prescrizioni de-
gli Artt. 11 e 12 riguardanti il cartellino del produttore e quello
ufficiale di cui debbono essere dotate le confezioni e dell'Art. 13
in ordine ai locali di vendita promiscua di prodotti sementieri e
di analoghi prodotti destinati ad altri usi.

Ora, se per le sementi già confezionate è richie-
sto, nei locali di vendita, una così chiara distinzione, a maggior
ragione il riconoscimento dei prodotti deve potersi effettuare ne-
gli stabilimenti dove, per la loro lavorazione i materiali si trova-
no sfusi ed in contenitori aperti e perciò in uno stato nel quale
oggettivamente impossibile discernere le sementi da altri analoghi
prodotti.

Pertanto per realizzare nello stabilimento la
gettiva distinzione delle sementi non appare legittimo introdurre
prodotti diversi da quelli sementieri.

D'altra parte anche il disposto dell'Art. 5 rel-
tivo all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico per
ogni stabilimento di produzione avvalorà la tesi esposta.

Infatti, l'accennato registro ha, tra l'altro

scopo di consentire agli organi di vigilanza il rigoroso controllo dei prodotti sementieri nello stabilimento cui il registro si riferisce.

E' ovvio che se nello stabilimento stesso fosse ammessa la presenza di semi destinati ad altri usi gli accertamenti relativi ai prodotti sementieri diventerebbero in pratica impossibili.

Per le ragioni esposte si ritiene che l'uso di locali, macchine ed attrezzature per la lavorazione alternata di prodotti sementieri e di analoghi prodotti per uso zootecnico non possa ammettersi.

p. IL MINISTRO
f.to STUPAZZONI

MG/vdm

Per copia conforme

all'originale :



"A.I.S.S. - ROMA"

IL DIRETTORE

(Bruno Mignani)

Roma 27 ottobre 1974

BM/eb